

PAOLO GHERRI

INTRODUZIONE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO CANONICO

Fondamenti



GIUFFRÈ EDITORE

Ciò per cui Cristo ha costituito la sua Chiesa è la *missione* di annunciare il Vangelo ad ogni creatura perché tutti — aderendovi consapevolmente — possano essere salvi (cfr. *Rm* 10,17). La sostanza e la circostanza di questo *evento fontale* — e quindi istituzionalmente costitutivo — sono però tali da non consentirne *alcuna riduzione a termini meramente “giuridici”*: né secondo le coeve categorie concettuali, né secondo le nostre attuali concettualizzazioni ¹².

2.1.2. *Identità ecclesiale e missione*

La Chiesa esiste dunque “per” (= *ad*), “a causa de” (= *propter*) e “ne” (= *in*) la *missione*: questa è la volontà assoluta ed incontestabile di Cristo, *imperativa ma non per questo necessariamente giuridica* ¹³. Questo è ciò che gli Apostoli hanno recepito ed iniziato ad attuare! Questo è pure l'*imperativo teologico* (e quindi *costituzionale*) che regge l'intera realtà ecclesiale: nulla potrebbe essere maggiormente *fondativo* della propria identità, della propria ragion d'essere. È una questione *ontologica*, non giuridica: come per ogni vera *Costituzione...* che diventa fonte del Diritto e dell'Ordinamento intero *dopo* essere stata adottata ¹⁴.

Valgono in proposito le considerazioni di Teodoro Jiménez Urresti (1924-1997) circa una delle leggi portanti della Logica deontica cui il Diritto obbedisce: “il principio è il fine” ¹⁵. *Le cose, cioè, hanno come proprio “principio costitutivo/ontologico” ciò per cui esistono, il loro*

istituzionale-canonistico così da evitare pericolosi scivolamenti tra i diversi ambiti che partecipano della complessità della vita ecclesiale (cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, 133-135).

¹² Si noti come il termine “*entolé*” (= comandamento, precetto, ordine), utilizzato per indicare i singoli precetti veterotestamentari (cfr. G. SCHRENK, “*Entolé*”, in *Grande lessico del Nuovo Testamento*, III, Brescia, 1967, col. 585), venga usato nei Vangeli in altri contesti rispetto a quello espressamente giuridico e con altre finalità ed oggetti, come — p.es. — l'amore vicendevole (cfr. *Gv* 13,34. 15,12.17).

¹³ Occorre qui dare per scontata la irriducibile differenza concettuale tra “imperatività” (etica, morale, religiosa, ecc.) e “giuridicità” che ne costituisce solo una delle forme paradigmatiche senza poter in nessun modo costituirne la tipizzazione o esemplarità. L'imperativo in sé e per sé non crea “diritto” ma “obbligo”. Il Diritto però — come più volte ribadito (*v. supra*) — non è essenzialmente *obbligo* ma *ordinamento* (diverso da *ordine* in quanto *comando*)! Si veda anche: P. GHERRI (ed.), *Norme*, 50-51.

¹⁴ È l'Ordinamento, infatti, che *deriva* da essa riconoscendone la giuridicità e non essa che *s'impone* all'Ordinamento in ragione di qualche suo contenuto “specifico”.

¹⁵ Cfr. T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 250.

stesso *fine*. In prospettiva deontica *le cose “sono” ciò per cui vengono create*¹⁶. Tale è, appunto, la Chiesa in riferimento alla sua missione!¹⁷

Proprio secondo questa prospettiva Jiménez Urresti si rifà al “*principio de autoría*”¹⁸ (quello che solitamente viene indicato in dottrina come *principio fondazionale* o *principio costitutivo*) per indicare il *nucleo giuridico* originario della normatività canonica. In tal modo egli riesce ad evitare radicalmente un semplicistico ricorso al Diritto divino positivo (o ad un espresso comando/ordine divino) per fondare o giustificare l’esistenza tanto di comportamenti che di Istituzioni vere e proprie. Non occorre infatti che il Cristo sia *tecnicamente* “legislatore”¹⁹, né che la sua volontà crei Diritto²⁰, perché la Chiesa sia ciò che “deve” essere (onticamente e non de-onticamente)²¹ e sappia verso quale meta indirizzarsi — e seguendo quali rotte —, creando pure un appropriato ordinamento socio-istituzionale che nel tempo sarà possibile riconoscere come pienamente “giuridico” o anche solo *funzionalmente* tale, secondo la percezione/comprendimento propria di ogni epoca storica.

¹⁶ Ad una conclusione del tutto equivalente si potrebbe, tuttavia, giungere (ed essere giunti) anche applicando i principii classici dell’aristotelismo secondo cui la natura delle cose che divengono e si sviluppano deve essere cercata nella loro origine; in questa prospettiva il continuo divenire del Diritto ne svela la natura non originaria ma derivata proprio dal concreto vivere sociale nella storia.

¹⁷ È interessante sotto questo profilo l’utilizzo che si va affermando in ambito istituzionale civilistico (o più semplicemente culturale) nel mondo occidentale del concetto di “*mission*” per individuare specificamente in modo tecnico l’*ubi consistat* di Enti ed Istituzioni: ciò che li caratterizza in modo costitutivo delineandoli completamente.

¹⁸ Diverso dal “principio di autorità”. L’*autoría* (diversa da “*autoridad*”) rimanda all’*intenzionalità* dell’autore: a colui che ha “creato” una realtà, che le ha dato inizio, secondo una finalità ben precisa.

¹⁹ Cfr. PIUS PP. XI, Litteræ encyclicæ: *Quas Primas*, in AAS, XVII (1925), 599, in cui si riprende il Can. 21 del Concilio di Trento sulla giustificazione (cfr. H. DENZINGER, *Enchiridion*, 1571) che, tuttavia, afferma *in recto* ben altro (cfr. P. GHERRI, *Lezioni*, 111). La questione permane non risolta per molti autori: D. COMPOSTA, *Introduzione alla Teologia del Diritto divino positivo*, in *Apollinaris*, XLIV (1971), 202; L. GEROSA, *Introduzione*, 37; O. BUCCI, *Gesù il legislatore*, Città del Vaticano, 2011.

²⁰ Parlando addirittura di « Leggi contenute nel NT » (A. MONTAN, *Il Diritto nella vita e missione della Chiesa. 1. Introduzione, norme generali, il Popolo di Dio, Libri I e II del Codice*, Bologna, 2001, 20).

²¹ Per la differenza tra “ontico” e “deontico” si veda: S. GALVAN, *Logica deontica e sue applicazioni*, in G. BASTI - P. GHERRI (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*, Città del Vaticano, 2011, 87-91.

Scriveva in proposito il canonista e teologo spagnolo, evidenziando le necessarie *distanze* tra Cristo e la sua Chiesa:

« tra l'*intenzione del legislatore* e l'*intenzione della sua Legge*, solo la prima è universale nel proprio contenuto, non la sua Legge, che è solamente "*ut in pluribus*". Da qui deriva che, poiché "il principio è il fine", occorre formulare una scala di subordinazione dei fini: il punto più alto è occupato dall'intenzione del legislatore originario ²², lo segue la sua Legge, di seguito l'intenzione del legislatore secondo o positivizzatore di questa Legge originaria e dopo questa la sua Legge, e così di seguito col terzo, ecc. [...]

Il principio che l'intenzione del legislatore non è tutta quella esprimibile adeguatamente nella sua Legge vale di ogni legislatore: tanto umano come divino. Ciò comporta l'affermare che l'intenzione del legislatore — non potendo essere tutta espressa nella sua Legge —, implica sempre, in ordine al compimento di questa sua Legge, che *chieda più di ciò che contiene ed esprime letteralmente la Legge stessa*.

Inoltre, il legislatore non ha motivo di esprimere nella propria Legge, precetto, facoltà o mandato, tutto ciò che sarà esprimibile, come le cose ovvie, che non lo richiedono. Perciò si afferma sempre che "il principio è il fine" *implica* che, dando il legislatore una Legge, con essa prescriva un fine, e prescriva anche, senza necessità di menzionarlo, che "*per raggiungerlo è necessario porre i mezzi necessari*". È ovvio.

Questo principio può affermarsi come segue.

— "Chi impone un fine impone anche di porre tutti i mezzi o le attuazioni necessari per il conseguimento di questo fine comandato".

— "Chi dà un precetto dà anche il precetto di compiere tutti gli atti necessari per attuare il primo precetto".

— "L'autore responsabile di una Legge è anche autore responsabile di quanto sia necessario operare nel compimento di tale Legge" » ²³.

²² Per semplice utilità esplicativa (al di là di quanto così espresso dall'autore) valga l'esempio dell'opera del c.d. Costituente che non mette mano alla redazione di tutte le norme necessarie ad un Ordinamento giuridico, ma soltanto alle norme principali, quelle c.d. di *rango costituzionale*. Sarà compito in seguito degli organi legislativi provvedere alle singole Leggi che realizzino concretamente l'idea di sistema socio-giuridico voluta dal Costituente. Il "sindacato di costituzionalità" cui ogni Legge successiva può venire sottoposta serve proprio a verificare la reale rispondenza dei contenuti di ciascuna norma con la volontà (iniziale) espressa dal Costituente.

²³ T. JIMÉNEZ URRESTI, *De la Teología*, 228 (corsivi originari). Pur non potendosi in alcun modo traslare al Diritto costituzionale (al quale di fatto ci si riferisce in queste considerazioni) l'istituto giuridico privatistico del "mandato", non si ignori tuttavia come sia proprio specifico del contratto di mandato l'attribuire *ab origine* al mandatario tutte le facoltà e le varie prerogative necessarie all'esecuzione del mandato stesso... come avviene, non di meno, anche con la "procura": è il risultato perseguito che presuppone e rende disponibili tutte le potenzialità giuridiche — implicite — necessarie per conseguire il risultato stesso. Stando, invece, nel Diritto pubblico si veda la

Da questo genere di considerazioni, che rimangono del tutto introduttorie ed esemplificative, si trae tuttavia la conclusione che le *norme di comportamento comunitario* di cui la Chiesa ha sentito pressoché immediatamente la necessità ed urgenza di dotarsi in modo anche formale — al di là dell’ambito *dogmatico* (= il *depositum fidei*), di quello *morale* (cioè: la sottomissione della vita personale al comandamento dell’amore) e *liturgico* — non solo possono rivestire piena giuridicità, ma possono pure qualificare tale giuridicità in senso *comunitario-istituzionale*. Il Diritto canonico, infatti, *riguarda* in modo del tutto intenzionale proprio e specificamente l’essere stesso della *Ecclesia* in quanto “Comunità dei credenti in Cristo”. Dove l’accento è sulla Comunità e non sui *singoli suoi membri*: l’*Ecclesia*, infatti, è “assemblea convocata” ed opera in modo unitario.

2.2. Identità del Diritto canonico

L’accoglienza del *fatto giuridico ecclesiale* ²⁴ e la sua collocazione tra i *mezzi attuativi della stessa missione costitutiva* della Chiesa (= *norma communionis* come componente operativa e specifica comportamentale della *norma missionis* ²⁵) rappresenta solo il primo passo per qualificare tale giuridicità.

2.2.1. Istituzionalità dell’Ordinamento canonico

Il percorso più efficace a questo fine è infatti l’*osservazione critica* del vissuto ecclesiale nel suo graduale e progressivo delinarsi e configurarsi già all’interno del Nuovo Testamento. Tale via è sgombra dai rischi dell’appiattimento del Diritto canonico sui modelli formali e

delega legislativa attraverso la quale un legislatore superiore (p.es., il Parlamento) demanda ad organi anche non legislativi — come il Governo o un Ministero — l’approntamento di specifiche norme anche molto tecniche che realizzino la finalità indicata e perseguita dal legislatore stesso, oppure anche la Teoria dei c.d. *poteri impliciti* come teorizzati nel Diritto internazionale.

²⁴ Recepito come tale dalla concreta vita della Chiesa, senz’alcuna necessità di doverlo in qualche modo “fondare” né, tanto meno, “giustificare”, poiché i *fatti* non si “fondano” ma si “spiegano” e le *giustificazioni* riguardano non i *comportamenti* — che vanno, invece, “motivati” — ma i loro autori.

²⁵ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Iglesia como presencia*, in *Vida religiosa*, LXXXVI (1999), 3, 185-187 (sviluppato poi in: P. GHERRI, *Lezioni*, 300-310).